

Ilaria Li Vigni

# Penaliste nel Terzo Millennio



**FrancoAngeli**

## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.





I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati  
possono consultare il nostro sito Internet:  
[www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page  
al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Ilaria Li Vigni

# **Penaliste nel Terzo Millennio**

**FrancoAngeli**

Copyright © 2017 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

*A Paola Rebecchi,  
Penalista Amica, alla sua bella intelligenza,  
professionalità e generosità nella difesa degli ultimi.*





# Indice

<b>Introduzione</b> , di <i>Beniamino Migliucci</i>	pag.	9
<b>Presentazione</b> , di <i>Davide Steccanella</i>	»	11
<b>1. Storia delle Penaliste</b>	»	15
1. Le donne e l'Avvocatura penale: dall'Antica Roma al Novecento	»	15
2. L'avvocatura femminile penale nel Novecento: Bianca Guidetti Serra e Tina Lagostena Bassi. Un diverso modo di difendere?	»	24
<b>2. Politica Forense</b>	»	30
1. Azioni positive: Protocolli di intesa, Commissione pari opportunità Unione Camere Penali, Proposta di legge sul legittimo impedimento	»	30
2. Monitoraggio delle Penaliste questionario UCPI	»	37
<b>3. Le tre R: ruolo - rappresentanza - reddito</b>	»	56
1. Ruolo	»	56
1.1. Rapporto con clienti, magistrati, colleghi e altri professionisti	»	61
1.2. Formazione e specializzazione	»	66
2. Rappresentanza	»	68
3. Reddito	»	71
<b>4. Linguaggio, comunicazione e oratoria forense</b>	»	75
1. Linguaggio e retorica	»	75
2. Comunicazione e oratoria nel processo	»	82

<b>5. Incontri con le penaliste</b>	pag.	88
<b>Postfazione</b> , di <i>Ambra Giovene</i>	»	147
<b>Ringraziamenti</b>	»	150
<b>Bibliografia</b>	»	151

# *Introduzione*

di *Beniamino Migliucci\**

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha sempre avvertito l'importanza del ruolo delle donne nell'Avvocatura penale, e così ha voluto rafforzare la propria Commissione Pari Opportunità al fine di verificare la situazione in cui si trovano le Penaliste in Italia e raccontarne le difficoltà, per cercare di superarle; la passione e la professionalità, per descriverle e sottolinearle.

La Commissione ha inteso dare un approccio diverso ai propri lavori, condiviso dalla Giunta.

Non un momento di rivendicazione di genere, ma uno strumento di riflessione approfondita sulle ragioni dei ritardi e dei pregiudizi ancora purtroppo esistenti nel nostro Paese, ma anche sui successi e sulla determinazione di migliaia di donne italiane che indossano la Toga con onore nel rapporto con i magistrati, i propri assistiti, i colleghi e i media.

Il percorso nella libera professione non è per nulla semplice per le donne: incidono, spesso, esigenze familiari che lo rendono più faticoso, e pregiudizi che vorrebbero le donne non indicate per alcune difese.

Ritengo che le Penaliste italiane, buttando il cuore al di là dell'ostacolo, e con la forza che è propria dell'essere donna, hanno dimostrato come si possano sconfiggere complessità, fatiche e ostacoli.

Non è una novità riconoscere che gli uomini, in molti casi, hanno avuto atteggiamenti di sufficienza nei confronti delle donne che intraprendevano la professione forense, soprattutto nella materia penale. Credo che quando ciò non fosse dovuto a stupidità, la ragione andasse ricercata in una sorta di timore recondito determinato, invece, dalla consapevolezza che le donne, oltre a essere molto preparate, hanno spesso sensibilità, carattere e umanità innate, superiori agli uomini.

Tutto questo sembra essere superato, nonostante vi siano sempre nuove sfide, come dimostra il questionario redatto dalla Commissione Pari Op-

\* Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane.

portunità, che ha elaborato anche una proposta di legge sul legittimo impedimento, proprio per cercare di eliminare un ulteriore scoglio per consentire che vi siano possibilità uguali per chi svolge la professione forense.

Piace sottolineare che le Avvocate iscritte alla Camere Penali sono 2.815, molte delle quali giovani e giovanissime, e che il loro apporto nell'Associazione è sempre più rilevante e determinante.

Abbiamo da poco ricordato un esempio di Penalista intelligente, leale, generosa, disponibile, competente, preparata, attenta, orgogliosa della propria professione e della propria appartenenza alla nostra Associazione: l'Avvocata Paola Rebecchi.

In Lei si riassumono positivamente le doti di tante Penaliste, che animano le Camere Penali territoriali e l'Unione, regalando un continuo contributo di idee e di riflessioni e, alle più giovani e ai più giovani, l'inevitabilità della passione per la Toga in difesa dei diritti di libertà di tutti e di chi ha meno o non ha nulla.

## *Presentazione*

di *Davide Steccanella\**

“Sebben che siamo donne, paura non abbiamo” cantavano all’inizio del XX secolo le mondine della Valle Padania.

Sebben perché, fino a quel momento, le donne erano state relegate a una vita esclusivamente “domestica” al punto che si dovrà aspettare il 31 gennaio 1945 per vedere approvato il Decreto legislativo luogotenenziale n. 23 che conferiva per la prima volta il diritto di voto alle donne che avessero compiuto 21 anni e un altro anno ancora per arrivare al successivo Decreto n. 74 del 10 marzo 1946 che concedeva finalmente alle donne di almeno 25 anni anche il diritto di godere dell’eleggibilità passiva.

In seguito quella canzone popolare, che si chiamava “La Lega”, sarebbe entrata anche nel repertorio delle donne partigiane durante la Resistenza.

E sono state in certo senso delle vere e proprie “partigiane” quelle prime donne che decisero di cimentarsi nella libera professione in un ambiente, quello forense, tra i meno propensi a riconoscer loro una vera parità.

Non a caso questo libro cita tra i primi casi di “avvocate” Bianca Guidetti Serra e Tina Lagostena Bassi, ossia due vere e proprie “militanti”.

La prima, torinese, ex partigiana ed ex parlamentare, morta il 24 giugno 2014 all’età di 95 anni è stata lo storico difensore dei diritti degli operai della Fiat nonché di Sante Notarnicola uno dei “ragazzi della barriera” della celebre “Banda Cavallero”.

La seconda, milanese, classe 1926, morta a Roma il 4 marzo 2008, è diventata famosa grazie a quel memorabile filmato “Processo per stupro” mandato in onda dalla RAI il 29 aprile 1979, dove difendeva avanti al Tribunale di Latina la giovane parte civile Loredana Rotundo, che i difensori degli accusati tentavano in tutti i modi di trasformare da vittima a imputata.

Ma non è che poi le cose siano troppo cambiate.

\* Avvocato in Milano.

Quando ho iniziato a occuparmi di diritto penale come praticante presso il Tribunale di Milano era la fine del 1987, e le “colleghe” erano pochissime e si potevano contare sulle dita di una mano.

A quei tempi anche la rappresentanza femminile in magistratura era in netta inferiorità rispetto a quella maschile, soprattutto nei gradi più elevati della giurisdizione, poi le cose mutarono abbastanza rapidamente e si arrivò ben presto a celebrare importanti processi di fronte a Collegi giudicanti composti da sole donne e a dover contrastare la pubblica accusa di agguerriti PM di sesso femminile.

Ma tra i banchi degli avvocati le donne continuavano a essere poche. Aumentavano, è vero, le fila delle giovani “praticanti” al seguito di illustri “Principi” del foro, ma era come se a un certo punto costoro si dileguassero, sparissero dalla scena prima di diventare “Principesse”.

Nonostante in altri settori del diritto, valga per tutti quello di famiglia, il numero delle avvocate crescesse a vista d’occhio, quello del penalista sembrava professione destinata a rimanere confinata tra quelle “ontologicamente” maschili, come quella del gondoliere a Venezia.

Le ragioni di questa discriminazione d’accesso non erano ovviamente di natura “meritocratica”.

Molte apprezzate “ermelline” infatti si erano da tempo confermate notevoli giuriste o efficaci inquirenti, eppure, e chissà perché, si aveva l’impressione che per essere presi sul serio anche come difensori di imputati maschi occorresse essere nati uguali a loro.

Era percepibile un “pregiudizio” sessista in molti dei maturi colleghi, che non riuscivano a trattenere un’immediata attenzione all’aspetto fisico del “gentil sesso” che si presentava in aula in toga, o peggio ancora nei meandri desolati delle sale colloquio di un carcere.

Ogni tentativo di interlocuzione tecnica doveva fare i conti o con gli ammiccamenti di rito all’eventuale avvenenza o con gli scherni derisori all’assenza di fascino, e questo si estendeva anche alla scelta dell’abito, preso di mira o perché ritenuto troppo compiacente o perché troppo castigante.

Molto contribuì anche quella vetusta organizzazione degli studi professionali che imponeva, oltre ogni reale necessità, una presenza in ufficio fino a tarda notte e che inibiva a priori ogni legittima velleità di maternità a chi rivendicava come conciliabili entrambe queste naturali ambizioni.

Oggi fortunatamente le cose non stanno più così, come questo libro dimostra, anche se, a dispetto di quei pochi grandi nomi che si sono fatti strada a fatica, e con doppio impegno rispetto ai colleghi “maschietti”, residua ancora una certa discriminazione di genere in alcuni settori del diritto penale.

Mentre ci sono ormai molte Avvocate diventate quasi ‘di casa’ anche in quelle ritenute, un tempo, inaccessibili prigioni, il ‘penale economico’ quello dei cosiddetti ‘colletti bianchi’ in genere più remunerativo, sembra essere rimasto ancora oggi monopolio maschile.

Uno schiaffo a questo mondo che non si evolve lo hanno dato alcune Penaliste i cui redditi, resi noti a causa di incarichi pubblici, hanno dimostrato che si possono gestire, a grandi livelli, studi legali di diritto penale pur essendo nate femmine, parafrasando un famoso film di Mario Monicelli.

Personalmente, in quasi trent’anni di professione, ho avuto modo di incontrare parecchi colleghi e devo dire che ferma restando la grande stima per molti di loro, se dovessi indicare illico et immediate tre professionisti dei quali mi fiderei ciecamente, mi verrebbero in mente i nominativi di tre Avvocate.

Ecco perché ritengo che sia molto importante questo libro dedicato esclusivamente alle penaliste, perché c’è ancora un po’ di strada da fare per arrivare a una vera e propria parità.

E non c’è ragione alcuna per ritenere ancora oggi che un uomo arrestato da una poliziotta e processato da una magistrata non possa essere degnamente difeso da una... avvocatina.

Auguriamoci, quindi, che alle brave Avvocate citate nel presente saggio, alcune ben conosciute e da me stimate, si aggiunga una sempre più nutrita ‘valanga rosa’ di altre brave e tenaci Penaliste.

Perché, e lo dico da avvocato, il funzionamento del sistema giustizia non può che trarne giovamento.





# 1. Storia delle Penaliste

## 1. Le donne e l'Avvocatura penale: dall'Antica Roma al Novecento

Sono in numero crescente, si appassionano alle vicende umane dei propri assistiti, riescono a compenetrarsi nei problemi, sono spesso più preparate e determinate dei colleghi: eppure, quello delle donne nell'avvocatura è un percorso ancora tutto in divenire, che paga lo scotto di secoli di arretratezza culturale.

Nell'antica Roma il fatto che il mestiere di avvocato fosse esercitabile solo dagli uomini e non dalle donne sembrava ai Romani, dalla mentalità prettamente maschilista, semplicemente ovvio.

Per questo motivo, non esisteva alcuna legge specifica che vietasse alle donne di praticare la professione forense.

Valerio Massimo, scrittore romano estremamente di parte e contrario all'emancipazione femminile, racconta di donne colte, con grandi capacità oratorie come Mesia di Sentin o Ortensia, che sfruttando questa assenza di divieti si presentavano in Tribunale come improvvisate avvocate per perorare cause sia civili che penali<sup>1</sup>.

Nella storia della letteratura latina sono comunque assai scarse le figure di donne colte; è conosciuta una sola poetessa di elegie, vissuta nell'età di Augusto, Sulpicia, che mise in versi il suo amore per Cerinto.

Quintiliano, il retore spagnolo vissuto a Roma nell'età degli imperatori Flavi, a cui Vespasiano aveva dato l'incarico di professore di retorica retribuito dallo stato, nel suo trattato sulla formazione dell'oratore enumera alcune donne dell'antica Roma, celebri per la loro cultura: Cornelia, madre dei Gracchi, alla quale attribuisce personali capacità e la presenta come ispiratrice e formatrice dell'eloquenza dei figli; Lelia, figlia di Lelio l'ami-

1. Cobianchi C.A., Arangio-Ruiz V., Biondi P., voce "Avvocatura", Enciclopedia Treccani, 1930.

co degli Scipioni, e Ortensia, figlia dell'oratore Ortensio, alle quali sembra dare grande importanza rispetto ai padri.

Ortensia, figlia di un grande oratore romano, fu scelta dalle altre matrone come loro portavoce perché in tribunale si opponesse all'imposizione di pesanti tasse sulle donne, in occasione delle guerre civili. La ebbe vinta.

Eppure, pur trattandosi di casi singoli e isolati, per tanti versi la donna non era estranea al mondo del diritto.

Anzi, ne faceva parte integrante, tale da esserne addirittura il simbolo: Temi, moglie di Zeus, simboleggiava l'ordine e il diritto; sua figlia Dike, simboleggiava la giustizia, il principio fondamentale alla base della società civile.

Non è un caso che uno dei personaggi più complessi e coraggiosi della tragedia greca sia proprio una donna, Antigone che sfida la legge, quella dello Stato, in virtù di una legge etica.

Ma occorre fare un salto di oltre millecinquecento anni per conoscere Giustina Rocca, avvocatessa del Foro di Trani, passata alla storia come la prima avvocatessa del mondo, pur senza un percorso universitario specifico che non era concesso alle donne<sup>2</sup>.

Di lei resta celebre la sentenza arbitrale pronunciata, in lingua volgare, l'8 aprile del 1500 al cospetto del governatore veneziano di Trani Ludovico Contarini cui assistettero tutti i suoi concittadini<sup>3</sup>.

La Camera Penale di Trani, in data 10 ottobre 2015, ha deciso di dedicare a lei l'associazione, alla quale aderisce la maggior parte degli avvo-

2. Secondo la tradizione giuridica, Giustina Rocca è considerata la prima avvocatessa al mondo. La sua figura avrebbe ispirato il personaggio di Porzia di Belmonte nel *Mercante di Venezia* di William Shakespeare.

Nata nella seconda metà del XV secolo a Trani, figlia di Orazio Rocca, oratore al senato di Napoli, era sposata con Giovanni Antonio Palagano, capitano regio della città, da cui ebbe quattro figli.

La sua fama come avvocatessa del foro della città è dovuta a una sentenza arbitrale pronunciata l'8 aprile del 1500, in presenza del governatore veneto della città, Ludovico Contarini, per una questione ereditaria sollevata da alcuni nipoti della stessa avvocatessa. La sentenza venne pronunciata in lingua volgare.

L'episodio venne raccontato qualche decennio più tardi da Cesare Lambertini nel *De iure patronatus*, stampato per la prima volta a Venezia e diffuso successivamente nel resto d'Europa, grazie alle ristampe a Francoforte e a Lione.

L'unica opera tramandataci è l'epitaffio scritto per la prematura morte della figlia ventenne: la lastra dell'epitaffio venne successivamente utilizzata come lapide per la tomba di entrambe, dopo la morte avvenuta nel 1502. La lastra è conservata nel Museo diocesano di Trani.

A Giustina Rocca sono dedicate una strada a Bari e una a Trani; sempre a Trani porta il suo nome una delle scuole medie inferiori della città.

3. Sarti N., Bordini S., *L'Avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica*, il Mulino, Bologna, 2011.

cati penalisti del foro di Trani, in omaggio alle tradizioni giuridiche della città degli statuti marittimi e alle avvocate che ogni giorno di più vanno conquistando un ruolo di primo piano nell'ambito dell'esercizio della professione.

Un famoso esempio letterario di una donna che utilizza la professione di avvocato per affermare la giustizia sostanziale lo si rinviene ne "Il Mercante di Venezia", opera teatrale del drammaturgo inglese Shakespeare<sup>4</sup> del 1596.

Bassanio, volendo conquistare la bella Porzia, chiede un prestito all'amico Antonio, ricco mercante veneziano, che a sua volta si rivolge a Shylock, un usuraio ebreo, il quale impone nel contratto la clausola che se non sarà pagato il debito entro tre mesi dovrà prendere una libbra di carne dal corpo di Antonio.

Scaduto il termine, Antonio non riesce a pagare il debito e Shylock pretende il rispetto del contratto.

Porzia, travestita da avvocatessa, perora la causa di Antonio davanti al doge, dimostrando che Shylock ha diritto alla carne, ma senza che sia versata una sola goccia di sangue, se non vuole essere giustiziato per attentato alla vita di un veneziano.

Avvalendosi della complicità e dei preziosi suggerimenti del dottor Belario, suo cugino giurista, Porzia si presenta nel tribunale di Venezia per prendere parte al processo contro Antonio nei panni di un'avvocata, pronta a trasgredire per qualche scena il suo ruolo tradizionale di moglie devota e ad abbracciare il ruolo di paladina della giustizia.

La giovane sa bene che non è solo la vita di Antonio, ma anche l'incolumità della giustizia a essere in gioco.

Shylock non è infatti disposto a scendere a compromessi e, avendo la legge dalla sua parte, non può certo accontentarsi della somma triplicata di denaro che aveva prestato ad Antonio, né intende minimamente contemplare l'idea di mostrare pietà. Nelle vesti di garante dell'autorità giudiziaria, Porzia, invece, non può permettere a Shylock di usare la legge come strumento di vendetta nei confronti di un cittadino, né lei stessa può permettersi di infrangerla per salvare Antonio.

Sarà solo la sua abilità ermeneutica nel reinterpreta il senso della bizzarra clausola del contratto ad assicurarle la vittoria e la fama

L'opera mette in risalto, con grande acume e approfondimento psicologico, le ragioni per le quali Porzia agisce, ovvero un senso innato per la giu-

4. William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1564-Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1616) è stato un drammaturgo e poeta inglese, considerato come il più importante scrittore in lingua inglese e generalmente ritenuto il più eminente drammaturgo della cultura occidentale.

stizia, intesa non in senso solamente formale, quale mera applicazione delle leggi, ma come reale applicazione dei principi di lealtà, equità e rispetto.

Nei primi decenni del Settecento, a Bologna, Maria Vittoria Delfini Dosi si avviò agli studi giuridici, ma non riuscì a coronare, con il conseguimento della laurea, il percorso intrapreso: il titolo dottorale, riconoscendo la *licentia iura docendi*, produceva l'effetto di abilitare immediatamente all'insegnamento, con il rischio di produrre conseguenze non gradite alla comunità accademica.

Pertanto fu osteggiata, nel timore che alla laurea seguisse l'affidamento di una "pubblica lettura" universitaria e soprattutto che una donna "lettrice" potesse esercitare una "leale concorrenza" nei confronti dei tanti colleghi maschi già insediati.

Si dovette attendere neri il 1777 perché venisse conferita la prima laurea in "utroque iure" d'Italia e d'Europa a una donna.

Ciò accadde a Pavia a favore di un'autodidatta ligure, Maria Pellegrina Amoretti, dopo che la sua istanza era stata precedentemente rifiutata dalle Università di Bologna e di Padova<sup>5</sup>.

Ma anche questa circostanza aveva delle particolarità: la studentessa non era immatricolata, non aveva frequentato i corsi, doveva sostenere soltanto l'esame di laurea. Per queste ragioni le particolari procedure seguite nella

5. Maria Pellegrina Amoretti (Oneglia, 12 maggio 1756-Oneglia, 12 novembre 1787) è stata una giurista italiana. È ricordata per essere stata la terza donna laureata d'Italia dopo la veneziana Elena Lucrezia Cornaro (che, nata nel 1646 da padre di famiglia dogale, si addottorò a Padova in Filosofia il 25 giugno del 1678), e dopo la bolognese Laura Bassi (che, nata nel 1711, si addottorò nel 1732 in Scienze e Filosofia a Bologna e che fu anche la prima donna a insegnare in una Università).

Fine letterata e donna di profonda cultura, morì poco più che trentenne. È stata autrice di un trattato sul diritto delle doti dal titolo *Tractatus de jure datium apud romanos*

Nipote del letterato e scienziato Carlo Amoretti, a dodici anni parlava le due lingue classiche – latino e greco – e a quindici anni discuteva di filosofia e fisica; studiò giurisprudenza sui libri del fratello maggiore.

Nonostante l'indubbio valore, trovò notevole difficoltà nel laurearsi a causa della condizione femminile. Dopo essere stata rifiutata dall'Università di Torino, si laureò a ventuno anni in Ragion Civile (*Iure utroque*, Diritto) all'Università di Pavia il 25 gennaio 1777, riuscendo infine a ottenere il riconoscimento legale del suo dottorato grazie a una serie di tesi, una delle quali concerneva la figura di Beatrice d'Este. Riconoscimenti per il valore del suo dottorato furono un *dottorale anello*, una ricca *ciarpa* con incisa la frase *Ob juri scientiam Academia Ticinensis dat libenter merito* e una corona di lauro.

Il contemporaneo poeta Giuseppe Parini le dedicò l'ode *La laurea* (*Per la laurea in ambe le leggi conferita nella R. Università di Pavia alla Signora Maria Pellegrina Amoretti d'Oneglia. Ode*).

Nel suo *Prospetto biografico delle donne italiane*, Ginevra Canonici Fachini la dipinge come una femminista ante litteram, propugnatrice dei diritti civili delle donne alle riunioni del Circolo Costituzionale di Milano.

Una via le è intitolata nel quartiere di Sampierdarena, a Genova.

prova finale implicarono che la candidata discutesse ben cento theses contro i quattro argomenti, al massimo sei, normalmente richiesti agli studenti ordinari.

Inoltre l'eccezionale concessione accademica pare che rispondesse a una sorta di campagna pubblicitaria e che fosse da valutare in termini di immagine. Fu probabilmente il frutto delle strategie attuate per il rilancio dell'appena riformata Università ticinese, alla quale una laurea 'femminile' avrebbe certamente contribuito a conferire nuovo lustro.

Comunque sia, raggiunto il traguardo, la neo-dottoressa per motivi di salute si ritirò a vita privata e non ebbe modo di sperimentare una soluzione lavorativa adeguata, che attenesse all'insegnamento del diritto o, in genere, alle professioni legali.

L'avvento del diritto codificato, a metà dell'Ottocento, non modificò il quadro sostanziale dei valori collettivi e delle preclusioni ereditate<sup>6</sup>.

Ai primi segnali di apertura, che si registrarono sul piano della legislazione e che abbracciavano interessi attinenti specialmente all'ambito pubblicistico e a un diffuso miglioramento sociale, tuttavia, non corrispose un indirizzo interpretativo, tanto dottrinale quanto giurisprudenziale, adeguatamente progressista e moderno.

Appena si paventò l'ipotesi concreta di estendere e di condividere con il genere femminile la partecipazione a posizioni professionali e di potere consolidate e assolutamente esclusive, la strada fu resa del tutto impervia in ogni ambito, dalla medicina al diritto<sup>7</sup>.

Sintomatica in tal senso fu la sentenza con cui la Corte d'Appello di Torino, nel novembre 1883, annullò l'iscrizione della dottoressa Lidia Pöet all'albo degli avvocati, nonostante fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 8 della legge del 1874, n. 1938, istitutiva dell'Ordine degli avvocati, ossia della laurea in giurisprudenza e della pratica forense.

Il ragionamento logico di fondo fu impostato su più argomenti, di cui alcuni meramente retorici e stravaganti.

Nessun punto d'appoggio riesce a configurarsi come strettamente giuridico, piuttosto in linea con un indirizzo artificiosamente sistematico.

La decisione toccava vari temi di discussione: il primo riguardava l'avvocatura, che da sempre era stata la roccaforte del potere togato.

Si stimava una professione di livello speciale e superiore, non suscettibile di paragoni quanto alla funzione sociale, e poteva a buon titolo qualificarsi un "ufficio pubblico e necessario".

6. Padoa Schioppa A., *Avvocati ed Avvocatura nell'Italia dell'ottocento*, il Mulino, Bologna, 2009.

7. Borsacchi S., Pene Vidari G.S. (a cura di), *Avvocati che fecero l'Italia*, il Mulino, Bologna, 2011.